



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIURAOODRVE-4875.

Venezia, 18 marzo 2015

e-mail

Ai Dirigenti delle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto

Alle OO.SS. regionali del comparto scuola

All'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro

All'Assessorato alla Sanità e Programmazione Socio-Sanitaria

loro indirizzi e-mail

OGGETTO: disposizioni sulla capienza delle aule, sulla gestione delle emergenze e indicazioni per il primo giorno di assenza degli insegnanti.

A seguito di numerosi quesiti relativi all'applicazione dell'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che vieta il conferimento di supplenze brevi ai sensi del primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente, questa Direzione generale ritiene opportuno fornire indicazioni sulle possibili modalità di gestione delle classi il cui insegnante risulti assente, partendo da un'attenta valutazione dei rischi propri degli specifici contesti strutturali ed organizzativi e in considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni delle aule scolastiche in uso.

La presente circolare, nell'ottica di una trattazione esaustiva della problematica in oggetto, ritiene di dover ricondurre ad un'unica trattazione coerente sia le disposizioni sulla capienza delle aule e sulla gestione delle emergenze, sia le indicazioni per il primo giorno di assenza degli insegnanti al fine di individuare i relativi obblighi in capo al Dirigente scolastico. Per ulteriori chiarimenti e per situazioni specifiche, le SS.LL. possono rivolgendosi al Referente per le tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso questo Ufficio Scolastico Regionale, prof. Alberto Cesco-Frare.

Capienza delle aule scolastiche in rapporto al numero di allievi

Il tema della capienza delle aule scolastiche in rapporto al numero e alle caratteristiche degli allievi che la occupano va affrontato dal Dirigente scolastico sia in occasione della formulazione della proposta di formazione delle classi all'UST competente, per giungere preventivamente alla migliore distribuzione delle classi nelle aule messe a disposizione dall'Ente Locale competente, sia al verificarsi di situazioni contingenti, a volte di carattere emergenziale, che impongono una modifica temporanea o permanente delle scelte già fatte (assenza dell'insegnante titolare, che rischia di lasciare scoperta la classe, aggiunta in corso d'anno di uno o più allievi in una classe, inagibilità temporanea di un'aula, che obbliga a spostare l'intera classe, partecipazione alle attività didattiche di un allievo che, a seguito di un infortunio, presenta difficoltà motorie importanti, ecc.).

Nell'approccio preventivo (in sede di proposta all'UST di formazione delle classi, da inserire al SIDI), è necessario affrontare questa tematica secondo tre diversi punti di vista:

- la salvaguardia della salute e del benessere degli allievi e degli insegnanti che frequentano quotidianamente e per diverse ore le aule scolastiche (rischi per la salute);
- la definizione e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza durante le normali attività didattiche (rischi d'infortunio);
- la pianificazione della risposta del "sistema scolastico di gestione della sicurezza" ad eventuali situazioni d'emergenza che dovessero verificarsi, con particolare riguardo a quelle che richiedono l'evacuazione dell'intera sede scolastica (piano d'emergenza).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Dal punto di vista dell'igiene delle attività d'aula, si invoca frequentemente il D.M. 18/12/1975 (*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*). Tale decreto riguarda però esplicitamente la realizzazione di nuovi edifici scolastici (o il radicale rifacimento di vecchie strutture), con dubbia applicabilità agli edifici esistenti ed attualmente in uso. Per tale motivo, gli **indici di funzionalità didattica** in esso contenuti (tra cui quello di 1,80 - 1,96 mq/allievo delle aule normali, a seconda del grado e dell'ordine della scuola), se utilizzati per valutare gli edifici scolastici preesistenti, vanno considerati **semplicemente quali riferimenti di qualità**, per formulare un giudizio complessivo di vivibilità delle aule. Il decreto peraltro è stato abrogato dalla Legge 23/1996, in attesa di norme regionali non ancora approvate in via definitiva.

Quando il numero effettivo di allievi in un'aula risulta superiore rispetto a quello calcolato applicando gli indici di funzionalità individuati dal decreto di cui sopra, il Dirigente scolastico **non** possiede dunque strumenti normativi cogenti ed imperativi che gli permettano o lo obblighino a fare scelte radicali. L'unica strada che il Dirigente scolastico deve percorrere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) della scuola, è quella di affrontare la problematica dal punto di vista della gestione del rischio per la salute di allievi ed insegnanti, sua specifica prerogativa in quanto datore di lavoro ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il Dirigente scolastico dovrà pertanto fornire indicazioni utili ad una corretta conduzione quotidiana delle aule, soprattutto in termini di un ricambio d'aria frequente ed efficace. Sarà poi importante intensificare l'azione finalizzata all'igiene generale delle aule e al benessere delle persone che le frequentano, assegnando le aule più spaziose alle classi più numerose, definendo una procedura di controllo del microclima, ponendo la necessaria attenzione all'igiene e alla pulizia degli arredi e individuando precise modalità per la più corretta gestione delle comuni malattie infettive stagionali e dei casi di pediculosi (anche a livello preventivo).

Va comunque sottolineato il fatto che, pur nell'ampio spettro di situazioni in essere nelle scuole Venete, mediamente le caratteristiche delle aule sono tali da non comportare particolari problematiche di tipo igienico.

In relazione ai **rischi per la sicurezza nelle normali attività didattiche**, la situazione va affrontata separando il lavoro in aula da quello in laboratorio (trascurando per semplicità il caso specifico delle attività motorie in palestra, per le quali si rimanda alla lettura del manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola", edizione INAIL 2013, pag. 165 e segg.).

La valutazione del rischio d'infortunio cui sono esposti gli occupanti di un'aula o di un laboratorio è competenza del Dirigente Scolastico, coadiuvato dall'SPP della scuola.

Per **la valutazione dei rischi delle attività d'aula**, non fornendo la normativa vigente precise indicazioni e ricordando che il già citato D.M. 18/12/1975 riguarda solo gli aspetti igienico-ambientali, possono essere assunti i criteri, i metodi e le indicazioni generalmente comunicati in occasione dei corsi di formazione per Responsabili e Addetti SPP scolastici, che fanno riferimento a una serie di elementi di valutazione e giudizio, quali la superficie non ingombata da arredi messa a confronto con la superficie totale dell'aula (che può fornire un'idea complessiva della ristrettezza di movimento negli spazi a disposizione), le modalità di tenuta degli zaini o delle borse personali da parte degli allievi, le caratteristiche e le dimensioni degli appendiabiti, degli armadi e delle scaffalature eventualmente presenti in aula, nonché il loro normale utilizzo (ad esempio oggetti pesanti o instabili posti sui ripiani più alti), la presenza di situazioni di rischio specifico e la loro entità (finestre pericolose, strutture sporgenti, tendaggi o veneziane non saldamente ancorate, ecc.), le regole definite o non definite dagli insegnanti rispetto al movimento degli allievi durante la lezione, le modalità in uso per la sorveglianza degli allievi durante la ricreazione, quando quest'ultima viene effettuata in aula, ecc.

In sintesi, entro ampi limiti (e sempre in relazione alle attività svolte), **il numero di allievi presenti nell'aula durante le normali attività didattiche appare influire in modo poco significativo sul livello complessivo di rischio d'infortunio**, certamente molto meno di altri fattori, afferenti a rischi strutturali specifici, alla conduzione quotidiana degli spazi interni all'aula e alle regole comportamentali stabilite dall'insegnante.

Caso diverso è quello relativo ai **laboratori**, per i quali gli allievi sono equiparati ai lavoratori (sicuramente nelle scuole secondarie di II grado) e per i quali la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008, art. 64 e allegato IV) stabilisce alcuni parametri dimensionali, tra cui spesso si ricorda quello dei 2mq/lavoratore. Va tenuto presente che, pur riferendosi tale parametro alla superficie lorda del



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

laboratorio (generalmente abbondante rispetto alle effettive necessità), la valutazione non potrà non tener conto degli effettivi spazi a disposizione di allievi e personale e della tipologia delle attività svolte. Sarà quindi onere del Dirigente scolastico, coadiuvato dall'SPP della scuola, effettuare un'attenta valutazione dei singoli laboratori, considerando gli aspetti strutturali ed impiantistici, le caratteristiche degli arredi, la presenza e le modalità d'impiego di attrezzature e macchine, l'eventuale utilizzo di sostanze pericolose, in relazione anche all'età degli allievi. Inoltre, il Dirigente scolastico dovrà analizzare l'organizzazione e la conduzione delle attività che si svolgono in tutti i laboratori della scuola (anche attraverso l'acquisizione dei relativi regolamenti), il livello di sorveglianza che è possibile garantire sull'attività degli allievi (in particolare riferito alla presenza del l'insegnante tecnico-pratico e del tecnico di laboratorio, ove previsti), le concrete necessità di spazio legate alle particolari esercitazioni o attività che vi si svolgono e ogni ulteriore informazione, utile ad effettuare una valutazione completa e precisa della situazione in essere.

In relazione all'equiparazione degli allievi a lavoratori durante le attività di laboratorio (D.Lgs. 81/2008, art. 2), sarà poi cura del Dirigente Scolastico **formalizzare** all'inizio di ogni anno scolastico **l'individuazione degli insegnanti quali "preposti"**, ai sensi dello stesso art. 2 del D.Lgs. 81/2008, e realizzare la formazione (o aggiornamento) di questi ultimi, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 (art. 37) e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Tale obbligo va inteso come funzionale alla riduzione del rischio d'infortunio degli allievi, nella considerazione che gli insegnanti-preposti hanno il compito di progettare la didattica laboratoriale considerando i vincoli propri degli spazi e delle attrezzature a disposizione e, di concerto con l'SPP scolastico, definendo le migliori modalità e caratteristiche delle esperienze proposte agli allievi, con l'obiettivo di conciliare l'efficacia didattica con la sicurezza.

Volendo sintetizzare quanto appena detto, il numero di allievi presenti in un laboratorio è correlato in modo significativo con il livello complessivo di rischio d'infortunio, soprattutto durante le attività che più di altre sono influenzate negativamente dalla promiscuità e dalla ristrettezza degli effettivi spazi a disposizione, costringendo il Dirigente Scolastico ad individuare, di concerto con l'SPP della scuola e il personale di laboratorio, la migliore organizzazione e le più efficaci procedure di lavoro in sicurezza e, quando necessario, a stabilire il numero massimo di allievi che possono operare contemporaneamente in laboratorio.

Per quanto attiene alla **gestione dell'emergenza**, il riferimento utilizzato per valutare il numero massimo di persone per aula, intesa in senso lato anche come laboratorio, è il D.M. 26/08/1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*) e, in particolare, il parametro delle 26 persone/aula del punto 5.0. Tuttavia, una nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del maggio 2008 chiarisce inequivocabilmente che tale parametro **non** deve essere inteso in senso assoluto, potendosi adottare un valore diverso (quindi anche più alto), a condizione che il Dirigente scolastico, sotto la propria responsabilità e indipendentemente dal fatto che la sede scolastica sia dotata o meno di Certificato di Prevenzione Incendi:

- a) dichiarare il diverso affollamento di una o più aule (si suggerisce di inserire tale dichiarazione nel Documento di Valutazione dei Rischi della scuola, accompagnata dalle misure organizzative e/o gestionali adottate per ridurre i rischi aggiuntivi che questa situazione comporta);
- b) garantisca sia la presenza di idonee uscite dalle aule, sia una capacità di deflusso delle vie d'esodo adeguata alle situazioni di maggior affollamento rispetto al parametro di riferimento;

Si rimanda, quindi, ancora una volta alla responsabilità del Dirigente scolastico, il quale coadiuvato dall'SPP della scuola, dovrà valutare l'idoneità delle porte delle aule (vedi D.M. 26/8/1992, punto 5.6), verificare l'affollamento dei vari piani dell'edificio (numero totale di persone presenti durante le normali attività) in relazione alla capacità di deflusso delle vie d'esodo (vedi D.M. 26/08/1992, punti dal 5.1 al 5.5), definire adeguati criteri di assegnazione delle aule alle classi (destinando, per quanto possibile, le classi più numerose, o con presenza di alunni disabili, alle aule più prossime alle uscite), rivedere, all'occorrenza, le modalità dell'allarme evacuazione (è possibile ad esempio istituire un segnale d'allerta cui fa seguito, lasciando un congruo tempo alle persone per prepararsi, quello d'evacuazione vera e propria) e mettere in atto ogni altra misura che possa ridurre il rischio d'infortunio per gli allievi e per il personale in occasione di una situazione d'emergenza che richieda l'uscita rapida, ma ordinata, dall'edificio scolastico.

In questi casi, in sintesi, **il numero di allievi presenti in aula (o in laboratorio) può essere anche ininfluente rispetto al livello complessivo di rischio** d'infortunio durante un'emergenza che richieda l'evacuazione dall'edificio, purché siano garantiti gli elementi minimi citati in precedenza (idoneità delle porte delle aule e capacità di deflusso delle vie d'esodo), naturalmente in presenza di un efficace piano



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

d'evacuazione, dei cui contenuti il Dirigente scolastico deve garantire la massima e più capillare diffusione attraverso azioni di informazione e formazione individuale.

Nel caso di situazioni specifiche che si presentino in corso d'anno, ad esempio l'inserimento in corso d'anno di uno o più allievi in una classe, l'inagibilità temporanea di un'aula con obbligo di spostamento dell'intera classe, la presenza di un allievo che, a seguito di un infortunio, presenti rilevanti difficoltà motorie ecc., l'individuazione delle migliori soluzioni organizzative deve essere fatta nella piena considerazione di quanto detto finora. Tuttavia è opportuno che il Dirigente scolastico pianifichi il più possibile le scelte e dia il dovuto spazio all'informazione diffusa e preventiva di quanto stabilito.

Come gestire il primo giorno di assenza di un insegnante.

Il divieto di sostituire il docente durante il suo primo giorno di assenza è meritevole di approfondimento per l'imprevedibilità dell'evento (molto spesso la scuola ha notizia dell'assenza dell'insegnante poco prima dell'inizio delle lezioni) e perché permette di fornire un esempio concreto di come si possa affrontare il problema evitando l'improvvisazione.

Il predetto divieto comporta per il Dirigente scolastico l'onere di assicurare la sorveglianza della classe scoperta e, per quanto possibile, di conciliare tale esigenza con la continuità dell'azione didattica.

Fermo restando che il principio di garantire la continuità dell'azione didattica passa in secondo piano in occasione di emergenze di tipo organizzativo (come appunto l'assenza dell'insegnante titolare) o in occasione di emergenze legate alla sicurezza delle persone (come avviene in caso d'evacuazione della sede scolastica, anche simulata), il problema di gestire la classe scoperta appare di più facile soluzione se la scuola è dotata di spazi funzionali alla didattica alternativi all'aula tradizionale (aule audiovisivi, multimediale, informatica, ecc.), anche più ampi (cioè tali da consentire la presenza di due classi contemporaneamente) oppure se sono presenti insegnanti a disposizione per supplenze brevi.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, la misura organizzativa da assumere è quella di pianificare, già ad inizio anno scolastico, la suddivisione della classe scoperta in gruppetti di 2 - 4 allievi, da assegnare ognuno ad altre classi che occupano aule adiacenti. Questa soluzione appare la migliore non solo sotto il profilo didattico (i pochi allievi in più possono essere subito coinvolti nell'attività che l'insegnante della classe che li accoglie sta facendo, riducendo al minimo se non addirittura annullando l'effetto "parcheggio"), ma anche sotto il profilo della salute e sicurezza, valutando che un piccolo incremento del numero di allievi per aula non produce effetti sensibili né in termini di igiene ambientale né in termini di sicurezza, soprattutto se le aule cui vengono destinati gli allievi in più afferiscono allo stesso sistema di vie di fuga, già valutato consono allo scopo in caso d'emergenza evacuazione.

Tecnicamente sarà necessario predisporre e mettere a disposizione in ogni aula (ad esempio appeso alla porta) un elenco degli allievi della classe che la occupa, suddivisi in gruppetti abbinati ad altre aule/classi. Per tutto il tempo necessario nell'arco della giornata, gli alunni della classe scoperta verranno dunque distribuiti tra altre classi e in ogni momento sarà facile rintracciare un qualsiasi suo allievo, consultando l'elenco esposto in aula. Se non fosse possibile mantenere stabilmente alcuni banchi e sedie in più all'interno delle aule, nello spostamento in un'altra classe ogni allievo porterà con sé almeno la sua sedia, per poter partecipare più comodamente alle attività didattiche che vi si svolgono.

E' anche utile stabilire a priori il numero massimo di persone che possono utilizzare ogni singola aula della scuola ed esporre in tal senso un cartello sulla porta di ogni aula. Tuttavia va precisato che tale numero massimo deve essere definito sulla base dei vincoli imposti dalle problematiche dell'eventuale gestione di un'emergenza (idoneità delle porte delle aule e capacità di deflusso delle vie d'esodo) e non facendo riferimento al D.M. 18/12/1975. Caso diverso è quello dei laboratori, per i quali il numero massimo di allievi che possono utilizzarlo contemporaneamente per effettuare attività pratiche è stabilito dalla valutazione dei rischi di cui si è detto in precedenza.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame